

Cendon / Book

DIRITTO TRIBUTARIO

Professional

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Simona Caruso

L'autore

Simona Caruso esercita la professione di avvocato a Parma con particolare riferimento al diritto tributario, diritto bancario, diritto societario e fallimentare, affiancando alle competenze civilistiche quelle penalistiche.

Si è laureata con lode all'Università degli Studi di Parma, ed ha successivamente conseguito il diploma di master in diritto tributario "A. Berli" presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna.

È socia della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Bologna e del Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna.

Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in economia e diritto.

È autrice di pubblicazioni, saggi e contributi su riviste specialistiche e periodici online.

L'Opera

Il testo si sofferma sul processo tributario, illustrandone l'oggetto, i principi ispiratori, le parti, le azioni, le tappe del rito di primo grado. Analizza le vicende anomale del giudizio e conclude con una panoramica sull'appello, il ricorso in Cassazione e il giudizio di ottemperanza.

INDICE

Capitolo Primo

I FONDAMENTI

1. La natura del processo tributario
2. La giurisdizione tributaria
3. La nozione di tributo
4. I rapporti con altre giurisdizioni
5. I principi applicabili al processo tributario
6. Gli atti impugnabili
7. I tipi di azione
8. Il difetto di giurisdizione
9. La competenza e il difetto di competenza

Capitolo Secondo

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Le parti e il litisconsorzio
2. La rappresentanza del contribuente
3. Il patrocinio a spese dello Stato
4. Il ricorso
5. La costituzione in giudizio del ricorrente
6. La costituzione della parte resistente
7. Comunicazioni e notificazioni
8. Astensione e ricusazione dei componenti delle Commissioni Tributarie

Capitolo Terzo

LAVVIO DEL GIUDIZIO E LE VICENDE DEL PROCESSO

1. Il reclamo e la mediazione
2. Il recente intervento della Corte Costituzionale
3. La produzione di documenti e i motivi aggiunti
4. Esame preliminare del ricorso e la trattazione della causa
5. Ulteriori attività difensive

6. I poteri istruttori delle commissioni tributarie e il principio dispositivo
7. Le prove ammissibili e quelle escluse
8. La sospensione dell'atto impugnato: presupposti
9. La sospensione dell'atto impugnato: procedimento
10. Vicende anomale del processo: la sospensione
11. L'interruzione
12. L'estinzione

Capitolo Quarto

LA FASE CONCLUSIVA DEL GIUDIZIO E LE VICENDE SUCCESSIVE

1. Istituti deflattivi del contenzioso: la conciliazione giudiziale
2. Procedimento
3. La decisione della causa
4. La sentenza
5. L'esecutorietà della sentenza di primo grado
6. I mezzi di impugnazione
7. In particolare: l'appello
8. Svolgimento del giudizio d'appello
9. La riforma dell'appello civile e i riflessi sul processo tributario
10. Il ricorso in Cassazione e la revocazione
11. Il Giudizio di ottemperanza
12. Il processo tributario telematico

Bibliografia

Capitolo Primo

I FONDAMENTI

■ *Il processo è una sequenza di atti, in vista di una decisione finale, caratterizzata dal contraddittorio tra le parti. Il contenzioso tributario è regolato dai decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, entrati in vigore il 1° aprile 1996, secondo criteri coerenti con i principi stabiliti negli artt. 108 e 113 della Carta fondamentale.*

APPLICAZIONI - L'apparato normativo del processo tributario contiene un'ampia costruzione tecnica basata su disposizioni di rinvio. Infatti, l'art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/92, dispone che i «giudici tributari applicano le norme del presente decreto e per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile».

ASPETTI PROCESSUALI - L'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non esclude l'impugnabilità di atti non compresi in tale novero ma contenenti la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria.

ULTIME - Secondo la sentenza Cass. n. 9570/2014 ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546. Tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del medesimo d.lg.

GIURISPRUDENZA

● Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1903 - L'art. 2 comma 2, d.lg. n. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, è applicabile esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto.

● Cass. civ., sez. trib., 21 marzo 2014, n. 6699 - La circolare dell'Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente, per il giudice e per la stessa autorità che l'ha emanata. Ne consegue che tale atto non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né davanti al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva, e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad esso.

● Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2014, n. 3774 - La controversia riguardante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento notificato al contribuente e concernente la rettifica del reddito d'impresa appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. Né appare corretto attribuire rilevanza, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che indica con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva la tipologia degli atti oggetto di impugnazione, ponendo la diversa questione della proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario, in ragione della inclusione o meno dell'atto nel citato elenco.

SOMMARIO

1. La natura del processo tributario
2. La giurisdizione tributaria
3. La nozione di tributo
4. I rapporti con altre giurisdizioni
5. I principi applicabili al processo tributario
6. Gli atti impugnabili
7. I tipi di azione
8. Il difetto di giurisdizione
9. La competenza e il difetto di competenza

1. La natura del processo tributario

Legislazione: d.lgs. 545/1992

Bibliografia: Gobbi 2011

Il contenzioso tributario si instaura tra contribuente ed amministrazione finanziaria a seguito dell'insorgere di una lite concernente l'esistenza, la misura, le agevolazioni, la forma, i termini, i privilegi per la riscossione e comunque ogni questione che incida sull'obbligazione tributaria e sulla sua realizzazione anche in sede di esecuzione.

Lite tributaria e nascita del debito d'imposta sono fattispecie distinte anche cronologicamente, nel senso che il secondo precede la prima.

Il processo tributario ha per oggetto o l'accertamento di un rapporto o la liquidazione della base imponibile e anche se formalmente costituito come ricorso contro un atto amministrativo dell'ente impositore, riguarda il completo riesame del merito del rapporto, trattandosi di un giudizio di impugnazione merito e non di impugnazione annullamento. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito proprio che:

“Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”

(Cass. civ., sez. VI, 21 novembre 2013, n. 26157, *GCM* 2013).

Come si legge nella relazione ministeriale al d.lgs. n. 546/92, il legislatore ha volutamente evitato di prendere posizione sulla natura giuridica della giurisdizione tributaria, se cioè essa debba essere intesa quale attività tendente all'annullamento di atti ovvero all'accertamento di rapporti.

Nell'attuale sistema del contenzioso tributario è attribuita rilevanza centrale all'atto dell'Ente impositore

o dell'organo della riscossione avverso il quale può essere proposto il ricorso e proprio tale centralità ha condizionato la ricostruzione giuridica del processo tributario, quale giudizio di impugnazione merito.

La proposizione dell'azione avverso uno dei provvedimenti espressi di cui all'art. 19, tende sempre ad ottenere in via principale l'annullamento dell'atto impugnato.

Tale atto, ove non sia proposto ricorso entro i termini di legge (60 giorni dalla sua notifica) diviene infatti definitivo, e con esso diviene definitiva e non più contestabile, sia nell'*an* che nel *quantum*, anche l'obbligazione tributaria espressa nel provvedimento.

Sotto tale profilo, tuttavia, il giudizio tributario si distingue dai c.d. giudizi di impugnazione-annullamento (qual è il giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), proprio perché non è tipicamente volto ad ottenere (solo) l'annullamento dell'atto impugnato per "vizi di legittimità" (cioè per carenza di uno dei requisiti formali dell'atto *ex lege* previsti a pena di nullità), ma (normalmente) tende anche ad ottenere la verifica "nel merito" della correttezza dell'obbligazione tributaria espressa nell'atto.

A tale verifica, in caso di accoglimento dell'impugnazione, consegue una pronuncia sostitutiva del Giudice sull'*an* e il *quantum debeatur*, previo annullamento totale o parziale dell'atto per infondatezza.

2. La giurisdizione tributaria

Legislazione: d.lgs. n. 545/1992, artt. 1 e 2

Bibliografia: Gobbi 2011

Il contenzioso tributario è celebrato dalle Commissioni Tributarie,

"Gli organi della giurisdizione tributaria sono ordinati in Commissioni tributarie provinciali, per il primo grado e Commissioni tributarie regionali per il secondo grado, con sede nei rispettivi capoluoghi di ogni provincia e regione"
(d.lgs. n. 545/1992, art. 1, co. 1).

La nomina dei giudici tributari avviene tra i soggetti elencati negli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 545/1992.

"Ciascuna sezione ha un presidente, un vicepresidente e almeno quattro giudici.

I collegi giudicanti che si formano all'interno di ogni sezione, hanno una composizione fissa di tre votanti e sono presieduti dal presidente oppure dal vicepresidente della sezione"
(d.lgs. n. 545/1992, art. 2).

I componenti delle Commissioni Tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Questa scelta, però, non è libera: l'art. 7, d.lgs. 545/1992 stabilisce le qualità generali per la nomina; l'art. 8 d.lgs. 545/1992 individua le cause di incompatibilità con la funzione di giudice tributario, derivanti dall'esercizio di determinate funzioni; i criteri di valutazione degli aspiranti sono prefissati dal legislatore (cfr. tabelle E ed F allegate al d.lgs. 545/1992).

Fino al 31 dicembre 2001, la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto soltanto le controversie concernenti le imposte tassativamente individuate dall'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 e da altre norme. Era quindi necessario che si trattasse di un tributo e che vi fosse una norma di legge la quale stabilisse che per le controversie relative a quel tributo era competente il giudice tributario.

Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione delle Commissioni è estesa a tutte le controversie tributarie.

Il nuovo art. 2, al primo comma, enuncia che:

"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"

(d.lgs. n. 546/1992, art. 2).

Inoltre, sono devolute al giudice tributario le cosiddette controversie catastali, ovvero:

“le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale”

(d.lgs. n. 546/1992, art. 2).

La giurisdizione delle commissioni tributarie ricomprende, dunque, tutte le controversie che hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, con una formulazione molto più ampia e generica rispetto a quella precedente.

La disposizione va coordinata con l'art. 9, comma 2, c.p.c., il quale prevede la competenza del Tribunale “per tutte le cause in materia di imposte e tasse”, e che continua ad operare per le cause concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria.

Non è sufficiente la natura tributaria della controversia a disegnare i contorni della giurisdizione delle Commissioni tributarie. È necessario infatti altresì che la lite intercorra tra uno o più soggetti passivi (contribuenti, sostituti o responsabili d'imposta) e l'Amministrazione finanziaria (o l'ente locale che applica l'imposta). Infatti, le controversie tra privati, pur quando riguardino l'applicazione di norme tributarie, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

I suddetti elementi oggettivi e soggettivi devono essere individuati e coesistere congiuntamente al fine di stabilire se una controversia sia tra quelle disciplinate da d.lgs. 546/1992. In assenza, la Giurisprudenza si è così pronunciata:

“La controversia promossa dall'appaltatore della costruzione di un immobile nei confronti del committente per rivalsa dell'Iva sui corrispettivi di appalto ha natura esclusivamente privatistica, senza alcun profilo o riflesso tributario, atteso che la stazione al riguardo non investe il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria”

(Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2004, n. 18577, *GCM*, 2004, 9).

Negli ultimi anni, però, si è assistito ad un allargamento delle materie di competenza delle Commissioni Tributarie per cui la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire che sono competenti soltanto in materia di “tributi”.

La nozione di tributo non è definita normativamente. Spetta perciò all'interprete definire cosa sia, tenendo conto dello scopo per cui viene elaborata la definizione.

3. La nozione di tributo

Legislazione: d.lgs. n. 546/1992

Bibliografia: Gobbi 2011

Come anticipato, una delle questioni maggiormente controverse ai fini della delimitazione della giurisdizione tributaria è la definizione di tributo. La Corte Costituzionale, intervenuta sul tema ha chiarito che:

“Al fine di qualificare come tributarie le entrate erariali occorre che, indipendentemente dal “*nomen iuris*” utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, siano presenti le caratteristiche della doverosità della prestazione e il collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”

(Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64, *RD Trib*, 2008, 12, II, 629).

Sul punto, è ampiamente intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione.

Con una pronuncia a Sezioni Unite i giudici di legittimità hanno affermato proprio che:

“in generale, per poter affermare la giurisdizione tributaria quando si controverte di un'entrata pubblica, occorre predicarne la natura di “tributo”, nozione questa che è comprensiva di imposte e di tasse. Le imposte afferiscono a fatti che manifestano la capacità contributiva del soggetto e sono dirette ad approntare i mezzi finanziari per il perseguimento dei fini generali dello Stato o di altri enti impositori; le tasse sono invece legate al finanziamento in particolare di un'attività o di un servizio pubblico e riguardano specificamente il contribuente, potenziale o effettivo fruitore dello stesso”

(Cass. civ., sez. U., 7 dicembre 2007, n. 25551, *FL*, 2008, 1-2, 144).

La Corte ha ulteriormente precisato il concetto di imposte, le quali:

“consistono in entrate pubbliche destinate indifferenziatamente ad alimentare la finanza pubblica per consentire il conseguimento delle finalità di interesse pubblico di cui è portatore l'ente impositore; sono espressione della solidarietà generale (art. 53 Cost., comma 1: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche ...") e devono necessariamente essere relate alla condizione reddituale e/o patrimoniale degli obbligati (prosegue l'art. 53 Cost., comma 1: ... in ragione della loro capacità contributiva) senza che rilevi la funzione dei servizi pubblici in generale, di cui pure sono destinate ad approntare il finanziamento”

(Cass. civ., sez. U., 7 dicembre 2007, n. 25551, *FL*, 2008, 1-2, 144).

Le tasse, invece, costituiscono:

“entrate pubbliche differenziate in quanto destinate al finanziamento di una funzione o di un servizio pubblico specifico e che vedono, come soggetto inciso dall'imposizione, l'effettivo o potenziale fruitore del servizio medesimo. In tal caso il carattere differenziato e la finalità specifica dell'imposizione si coniugano all'individuazione dei soggetti destinatari dell'imposizione che sono quelli fruitori del servizio pubblico, talché si ritiene che ciò soddisfi di per sé la prescritta condizione della capacità contributiva (art. 53 Cost., comma 1), ma senza che da ciò emerga un rapporto di commutatività, e meno ancora di sinallagmaticità”

(Cass. civ., sez. U., 7 dicembre 2007, n. 25551, *FL*, 2008, 1-2, 144).

In dottrina si parla di paracommutatività, per descrivere questo nesso tra entrata pubblica e servizio erogato che caratterizza appunto le tasse rispetto alle imposte.

Non può prescindersi, nella nozione di tassa, da una relazione fra il tributo ed un atto dell'autorità che apporta al privato un vantaggio, senza tuttavia che ciò faccia del tributo un vero e proprio corrispettivo.

Quindi una tassa è tale innanzi tutto ove questa qualificazione sia espressamente assegnata dal legislatore ad un'entrata pubblica. Ove non risulti tale *nomen*, deve ritenersi che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia optato per un diverso modulo di copertura finanziaria dei costi del servizio pubblico (quello a mezzo delle entrate extratributarie), a meno che non emergano elementi univoci e convergenti da ricondurre un'entrata pubblica, in ragione delle sue caratteristiche sostanziali, nell'alveo di quelle di natura tributaria piuttosto che tra quelle di natura extratributarie.

“Il d.p.r. n. 546 del 1992, cit., art. 2, commi 1 e 2, risponde proprio a questa logica: le tasse in generale, in quanto "tributi", radicano la giurisdizione del giudice tributario; invece le controversie aventi ad oggetto i canoni (o tariffe o "diritti") ed i prezzi pubblici sono devolute al giudice ordinario e talora al giudice amministrativo, salvi specificamente i "canoni" previsti dall'art. 2 cit., comma 2”

(Cass. civ., sez. U., 7 dicembre 2007, n. 25551, *FL*, 2008, 1-2, 144).

Ancora di recente la Corte Costituzionale ha ribadito che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.

“Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102/2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91/1972, n. 97/1968, n. 89/1966, n. 16/1965, n. 45/1964)”

(Corte Cost., 13 dicembre 2013, n. 304, *D&G*, 2013).

4. I rapporti con altre giurisdizioni

Legislazione: d.lgs. n. 546/1992, artt. 2, 3, 7

Bibliografia: Gobbi 2011

In passato si è discusso se rientrassero nella giurisdizione tributaria le controversie tra sostituto e sostituto d'imposta in ordine alla legittimità e alla misura delle ritenute alla fonte applicate e se fosse necessaria la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria al processo.

Il Consiglio di Stato ha precisato che nel caso di controversia concernente la ritenuta operata dal sostituto, si instaura un litisconsorzio necessario tra il sostituto, il sostituto e l'Amministrazione finanziaria, infatti:

“La controversia tra sostituto e sostituto d'imposta relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo è

devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che l'indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere deliberata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria di carattere pregiudiziale, da definirsi con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetti la relativa giurisdizione, in litisconsorzio necessario con l'Amministrazione finanziaria, dato che la vertenza tributaria, anche in rapporto al solo importo della ritenuta d'acconto operata su somme dovute, è solo integrata dalla controversia circa la legittimità della trattenuta fiscale, indipendentemente dal fatto che la lite sia insorta o non a seguito d'iniziativa della p.a.”

(Cons. St., sez. V, 28 ottobre 2010, 7630, *FACDS* 2010, 10, 2153).

Sulla stessa linea anche la Corte di Cassazione:

“Spetta alla giurisdizione tributaria il giudizio che concerne un avviso di accertamento emesso per mancata effettuazione di ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, con irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative”

(Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2011, n. 7662, *GCM*, 2011, 4, 541).

Al contrario, nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria. Pertanto:

“La controversia tra sostituto e sostituito d'imposta relativa al diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”

(Cass. civ., sez. U., 6 giugno 2013, n. 14309, *FI* 2013, 11, I, 3243).

L'articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Tale norma si collega strettamente all'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, che prevede la sospensione del processo tributario nelle ipotesi di querela di falso o pregiudiziale di stato o capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Per quanto riguarda il rapporto tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa va precisato che quest'ultima in via diretta ha la cognizione sugli atti amministrativi discrezionali generali o regolamenti, mentre nella prima la cognizione è solo incidentale, potendo il giudice tributario disapplicare gli anzidetti atti amministrativi ritenuti illegittimi e rilevanti ai fini della decisione (art. 7, 5° comma del d.lgs. n. 546/1992).

Questa facoltà costituisce un'applicazione nel campo della giurisdizione tributaria dei principi, stabiliti dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 per il giudice ordinario, il quale non può revocare o annullare un atto amministrativo, ma solo disapplicarlo se illegittimo.

In tema di giurisdizione è stato affermato che:

“L'art. 2 comma 2, d.lg. n. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale, è applicabile esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi; sussiste invece la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo ove s'impugnino i provvedimenti conclusivi dell'Agenzia del territorio per denunciarne i vizi tipici previsti dalla disciplina del processo amministrativo”

(Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2014, n.1903, *Redazione FA*, 2014, 4, 47).

5. I principi applicabili al processo tributario

Legislazione: c.c. 2697 - c.p.c. 99, 101, 112, 116 - d.lgs. n. 546/1992, art. 1

Bibliografia: Salvaneschi 1987 - Gobbi 2011

Il d.lgs. 546/1992 detta la disciplina del processo tributario, ma il decreto non contiene le sole norme applicabili al contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie, in virtù dell'espresso rimando alle norme del